

STATUTO



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIMAGRIRE INSIEME – E NON SOLO **Associazione di Promozione Sociale**

ART. 1

(Denominazione e sede)

Nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'associazione "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIMAGRIRE INSIEME E NON SOLO", già ONLUS, diventa un Ente del Terzo Settore APS denominato: "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIMAGRIRE INSIEME E NON SOLO – A.N.D.I. E NON SOLO – APS", assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Fino a che l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus, essa assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo l'acronimo Onlus viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, in conformità al D.lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, l'acronimo APS sarà inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in Via Nazario Sauro, 48 nel Comune di Cordenons in Provincia di Pordenone.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere invece disposto con delibera della Assemblea straordinaria di modifica dello statuto. In ogni caso l'associazione è tenuta a comunicare nei tempi previsti il trasferimento di sede agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal Codice civile, dal D.lgs. 460/97 fino all'iscrizione al Registro Regionale APS o al RUNTS e comunque fino a che il D.lgs. 460/97 troverà applicazione secondo i termini stabiliti dal D.lgs. 117/2017. È disciplinata altresì dalle norme applicabili contenute nel D.lgs. 117/2017 e s.m.i. dai successivi regolamenti che saranno emanati, e dai principi generali dell'ordinamento giuridico e dal presente Statuto.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 3

(Scopo, Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale. In particolare, associazione ha come scopo l'assistenza a persone obese e sovrappeso nel processo di dimagrimento, attraverso la frequenza a gruppi di auto-mutuo-aiuto, che favoriscano il cambiamento degli stili di vita personale, familiare e della comunità, in definitiva l'acquisizione di stili di vita sani ed equilibrati non solamente da un punto di vista fisico ma anche psicologico, di relazione e sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Attività prevista alla lett. a) dell'art. 5 comma 1 del [D.Leg. 117/2017](#): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Attività prevista alla lett. i) dell'art. 5 comma 1 del [D.Leg. 117/2017](#): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Attività prevista alla lett. w) dell'art. 5 comma 1 del [D.Leg. 117/2017](#): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) svolgere la propria attività socio-educativa promuovendo la diffusione e lo sviluppo dei gruppi di auto mutuo aiuto che si basano sull'approccio ecologico - sociale e sono rivolti a persone e famiglie con problemi di obesità e sovrappeso. Scopo del gruppo è di aiutare i membri a raggiungere e mantenere il proprio peso ragionevole aiutandoli a ridurre od eliminare le conseguenze negative di tipo fisico, psicologico e sociale correlate ai problemi dell'alimentazione; inoltre, aiuta ad approfondire tematiche correlate alle difficoltà della vita che possono influire sullo stile di vita (lutto, difficoltà nella coppia, nella famiglia, coi figli, nella comunità,...); in particolare provvede a sviluppare la collaborazione con i servizi sociali e sanitari privilegiando il convenzionamento con l'ente pubblico;
- b) tutelare i diritti civili delle persone con problemi di obesità e sovrappeso, sollecitando l'emanazione e la corretta applicazione di una legislazione adeguata, con interventi in ogni opportuna sede, promuovendo inoltre l'istituzione di centri e servizi di assistenza sociale e sanitaria da parte della Pubblica Amministrazione, anche nell'ambito di attività già organizzate e, in genere, promuovendo ogni iniziativa atta a favorire la qualità di vita delle persone con problemi di obesità e sovrappeso e in particolare la loro piena partecipazione alla vita della comunità;
- c) promuovere attività di formazione e aggiornamento per le persone con problemi di obesità e sovrappeso e per i loro familiari;
- d) promuovere attività di formazione e aggiornamento per i propri volontari e per gli operatori sociali e sanitari che svolgono un ruolo nell'approccio ai problemi dell'obesità, del sovrappeso e nelle difficoltà della vita;
- e) promuovere la raccolta sistematica e la divulgazione delle informazioni riguardanti l'eziologia, patogenesi, epidemiologia, clinica, terapia e aspetti sociali della malattia, nonché di studi e ricerche riguardanti ogni intervento mirante a lenirne gli effetti;
- f) far parte di consulte o di comitati di coordinamento tra associazioni, cooperative sociali o a carattere assistenziale, sostenendole finanziariamente e/o promuovendone lo sviluppo; può acquisire partecipazioni in società o enti di varia natura che abbiano attività e finalità coerenti con quelle previste dallo statuto;
- g) attivare e mantenere relazioni con la pubblica amministrazione, le autorità sanitarie nazionali e locali, le università, i centri ospedalieri e, comunque, con tutte quelle istituzioni ed enti pubblici e privati, il contatto con i quali sia funzionale al conseguimento delle finalità dell'associazione;
- h) attivare e mantenere il collegamento con associazioni di altre regioni e nazioni e con gli organismi nazionali e internazionali che perseguono le stesse finalità; raccoglie sistematicamente e divulga le informazioni sulle attività da loro svolte;
- i) svolgere attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi sociali e sanitari che l'obesità comporta e sulle attività dell'associazione di cui al presente articolo;
- j) curare la raccolta e la destinazione di contributi per le attività necessarie al perseguimento dei fini statutari.

Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS gli è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate nel previgente statuto entro i limiti e nel rispetto della lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97.

L'associazione potrà svolgere anche le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Dopo l'iscrizione al Registro Regionale APS, o se attivo al RUNTS, l'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo Nazionale).

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio nazionale.

ART.4

(Ammissione e numero degli associati)

L'associazione riunisce coloro che, condividendone le finalità, sono interessati alle problematiche inerenti all'obesità e al sovrappeso, al fine di favorire il progresso della conoscenza di tali problemi e nell'impiego di mezzi atti a controllare gli effetti individuali e sociali:

a) fanno parte dell'Associazione Nazionale Dimagrire Insieme le sue sezioni (associazioni) o le articolazioni periferiche (coordinamenti), purché legalmente costituite e che conformino il loro statuto al presente. Queste esprimono la propria rappresentanza, nella compagine sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente statuto.

b) possono altresì aderire altre associazioni che, costitutesi con nomi o acronimi diversi da A.N.D.I. e non solo, condividano il presente statuto, le finalità, i principi e le metodologie di lavoro. Per questa categoria di associazioni l'adesione è preventivamente deliberata dall'assemblea dei soci con la stessa rappresentanza nella compagine sociale di cui alla lettera a).

In ogni caso il numero di enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% delle APS.

c) possono essere ammesse anche persone fisiche in qualità di soci sostenitori o onorari.

Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al numero stabilito dalla legge.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo Nazionale) una domanda scritta che dovrà contenere:

- in caso di persona fisica: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché i recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- in caso di socio in forma giuridica (associazione), l'indicazione della denominazione e sede legale, codice fiscale, nonché i recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo Nazionale) delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo Nazionale), nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 5
(Diritti e obblighi degli associati)

L'associazione s'ispira ai principi di democrazia perseguendo esclusivamente finalità di promozione e solidarietà sociale.

L'associazione garantisce a tutti i soci pari opportunità e piena partecipazione agli organi sociali e s'impegna a eliminare qualsiasi vincolo o ostacolo temporale e/o spaziale che possa in qualsiasi modo limitarle, con riferimento a condizioni economiche o discriminatorie di qualsiasi natura.

Possono essere soci ordinari solo le sezioni (persone giuridiche), e le associazioni ammesse dall'assemblea o i loro coordinamenti attraverso i propri delegati. Tutti gli altri soci (sostenitori e onorari) possono essere persone fisiche.

I soci si distinguono in:

- a. ordinari;
- b. sostenitori;
- c. onorari;

Rappresentanza delle associazioni o sezioni in seno alla compagine sociale (si considerano i soci attivi al 31/12 di ogni anno precedente)

soci iscritti alla sezione o associazione socia	numero di delegati con diritto di voto
sino a n. 25	n. 1 Delegato (il legale rappresentante dell'associazione o sezione o un suo delegato)
da n. 26 a n. 50	n. 2 Delegati
da n. 51 a n.75	n. 3 Delegati
da n. 76 a n. 100	n. 4 Delegati
da n. 101 e oltre	n. 5 Delegati

Tutti i soci partecipano alle assemblee con diritto di voto.

I soci onorari sono nominati dall'assemblea generale su proposta del consiglio direttivo nazionale.

I soci sostenitori sono coloro che versano contributi volontari finalizzati al sostegno organizzativo dell'associazione e dalla quale ricevono informazioni sulle attività e possono partecipare a tutte le iniziative formative, di sensibilizzazione e di promozione degli scopi istituzionali.

L'assemblea generale fissa annualmente l'entità della quota sociale annuale che i soci devono versare per conservare la qualità di socio.

L'associazione si avvale in modo prevalente delle attività prestate dai propri associati in forma volontaria, libera e gratuita, per lo svolgimento delle attività indicate all'art.3.

La natura dell'associazione esclude qualsiasi finalità di lucro sia per l'associazione stessa sia per i propri associati.

L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

I soci sostenitori devono manifestare esplicitamente, mediante la sottoscrizione di apposita domanda, la loro volontà di far parte dell'associazione, le cui domande saranno accolte dal consiglio direttivo nazionale.

L'iscrizione può essere negata dal consiglio direttivo nazionale solo per gravi e motivate ragioni che andranno comunicate per iscritto al richiedente.

La qualità di socio comporta il diritto di voto attivo, sia presentandosi personalmente o con delega, e passivo nelle forme e con le modalità previste dallo statuto. Il diritto di voto spetta solo ai soci maggiorenni. Nel caso un socio con diritto di voto sia minorenni il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex-lege, ai sensi dell'art. 320 c.c., agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

I soci s'impegnano nella diffusione della conoscenza e della condivisione delle problematiche relative all'obesità e al sovrappeso e delle finalità associative.

I soci s'impegnano al rispetto dello statuto, dell'eventuale regolamento e delle norme associative, a versare la prevista quota sociale, a non operare in contrasto con i fini statutari e gli interessi associativi, a non trarre dalla loro qualifica di socio alcun beneficio personale. L'assemblea può, in caso di gravi motivi, su proposta del consiglio direttivo, deliberare l'esclusione di un socio (persona fisica, sezione o associazione). Avverso tale decisione è ammesso ricorso al collegio dei probiviri previsto dal presente statuto.

Possono rivestire cariche o incarichi i delegati di sezioni e associazioni socie, regolarmente iscritte per l'anno solare in corso e per l'anno solare precedente che non si trovino nelle situazioni d'incompatibilità di cui al presente statuto. Per consentire una legittima operatività delle persone ricoprenti cariche e/o incarichi, le sezioni e associazioni socie sono tenute a regolarizzare la propria posizione di socio, versando la prevista quota sociale, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, pena la decadenza dalla carica.

Non possono ricoprire cariche o incarichi i soci che, anche successivamente all'elezione alla carica, vengano a trovarsi, per conto proprio o di terzi in una situazione di conflitto d'interessi con l'associazione.

Non è consentita l'istituzione di cariche, al di fuori di quelle previste da statuto.

Le cariche assunte nell'ambito dell'associazione non sono retribuite.

Quote a carico dei soci:

- Quota sociale: è annuale, da versare entro e non oltre il 28 febbraio .
- L'entità della quota sociale è fissata dall'Assemblea Generale.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6

(Perdita della qualità di socio)

Si perde la qualità di socio per:

- a) recesso;
- b) mancata volontà di rinnovo a seguito della messa in mora per mancato pagamento della quota associativa di un mese;
- c) esclusione di socio ordinario (delegato delle sezioni o associazioni socie) a seguito di revoca della designazione da parte dell'associazione socia;
- d) esclusione di socio per gravi motivi.
- e) in caso di esclusione della compagine sociale di una sezione, questa non potrà più utilizzare la denominazione "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIMAGRIRE INSIEME E NON SOLO – A.N.D.I. E NON SOLO –

APS", e sarà pertanto tenuta ad apportare le modifiche, assumendo altra libera denominazione, sugli statuti sociali, regolamenti e tutte le comunicazioni ufficiali.

L'esclusione è proposta dal consiglio direttivo nazionale e deliberata dall'assemblea generale successiva, previa comunicazione all'interessato.

ART. 7 **(Organi dell'associazione)**

Gli organi dell'associazione sono:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c. Organo di controllo (eventuale)
- d. Organo di revisione (eventuale)
- e. Collegio dei Probiviri (eventuale)

ART. 8 **(Assemblea generale)**

L'assemblea generale è costituita da tutti i delegati delle sezioni e dai soci, aventi ciascuno diritto di voto, nonché dai soci provenienti da province dove non è regolarmente costituita una sezione.

I delegati restano in carica tre anni e possono essere rieletti per solo due mandati consecutivi. Eventuali deroghe dovranno essere approvate dalla maggioranza assoluta dei soci in assemblea ordinaria.

L'assemblea generale è aperta alla partecipazione di tutti gli altri soci/e delle sezioni che, in quanto non delegati, non hanno diritto di voto.

I delegati della sezione devono essere indicati tra i soci e votati nella assemblea della medesima. Ogni delegato deve intervenire personalmente all'assemblea generale o può trasferire il proprio voto ad altro delegato.

Ogni delegato può rappresentare al massimo altre 2 (due) deleghe oltre al suo voto.

Il numero dei delegati spettante a ogni sezione o associazione socia si determina in base al numero dei soci regolarmente iscritti, ai sensi dell'art. 5, al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo la seguente tabella.

Rappresentanza delle associazioni o sezioni in seno alla compagine sociale

Soci iscritti alla sezione o associazione socia	Numero di delegati con diritto di voto
sino a n. 25	n. 1 Delegato (il legale rappresentante dell'associazione o sezione o un suo delegato)
da n. 26 a n. 50	n. 2 Delegati
da n. 51 a n.75	n. 3 Delegati
da n. 76 a n. 100	n. 4 Delegati
da n. 101 e oltre	n. 5 Delegati

L'assemblea generale è convocata dal presidente nazionale e si riunisce in via ordinaria ogni anno e non oltre quattro mesi dalla fine dell'anno sociale e amministrativo. Essa può essere, tuttavia, convocata dal presidente nazionale in via straordinaria ogni volta che il consiglio direttivo nazionale lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aventi diritto, come definiti all'articolo 5.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea generale sono comunicati almeno quindici giorni prima della sua convocazione, a mezzo di lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica alle sezioni, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le sedute dell'assemblea generale sono presiedute dal presidente nazionale o, in sua assenza, dal vicepresidente. L'assemblea nomina una commissione verifica poteri e una commissione scrutinatrice e uno o più segretari, secondo necessità e comunque sempre in caso di elezioni.

L'assemblea generale è valida in prima convocazione se vi partecipano la maggioranza degli aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti o su delega.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio e le operazioni straordinarie quali trasformazione, fusione e scissione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le elezioni alle cariche dell'associazione avvengono a scrutinio segreto e a maggioranza relativa. In caso di parità di preferenze tra due o più candidati con il minimo dei voti, risulta eletto chi ha già ricoperto la medesima carica, in subordine, il più anziano d'iscrizione all'associazione, in subordine il più anziano di età.

L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, (previsto dall'art.24.4 del codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea o suo delegato, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- agli intervenuti, di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione

In occasione dell'assemblea elettiva, in apertura di seduta si provvede alla nomina, con voto palese, del Comitato Elettorale, determinandone di volta in volta il numero dei componenti, scegliendo tra i soci presenti che non siano candidati e che ricoprano alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.

Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali, in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente statuto.

Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:

- a) accerta l'identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto;
- b) provvede alla raccolta delle deleghe dei rappresentanti legali delle associate, nonché ad accertarne la regolarità ed a controfirmarle;
- c) accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;

- d) affigge – nel luogo delle elezioni – le liste elettorali come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione;
- e) verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali - predisposte dalla Segreteria competente - in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;
- f) vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;
- g) procede allo spoglio delle schede;
- h) decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato.

Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell'elezione e compila il relativo verbale sottoscritto da tutti i suoi membri.

A scrutinio avvenuto verrà redatto apposito verbale contenente l'esito della votazione e comunicato a tutti i soci.

L'assemblea generale:

- a) approva il programma generale di attività annuale dell'associazione formulato dal consiglio direttivo nazionale;
- b) ogni tre anni, elegge nel consiglio direttivo nazionale i soci candidati;
- c) delibera le modifiche allo statuto e/o eventuali regolamenti proposte da una commissione, allo scopo nominata dal consiglio direttivo nazionale (ex Art. 21 c. 2 del C. C.)
- d) approva la relazione di attività predisposta dal consiglio direttivo nazionale relativa all'esercizio associativo precedente;
- e) al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17 l'assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti come pure alla nomina dell'organo di controllo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 CTS;
- f) provvede alla nomina del collegio dei probiviri quando richiesta;
- g) approva il rendiconto dell'esercizio e il bilancio preventivo, predisposti dal consiglio direttivo nazionale;
- h) delibera l'adesione di altre associazioni diverse dalle sezioni come previsto dall'art. 25 c.1 del D. Lgs. 117/17.
- i) delibera l'eventuale costituzione di commissioni, fissandone le funzioni;
- j) su proposta del consiglio direttivo nazionale, nomina i soci onorari;
- k) fissa l'importo delle quote associative;
- l) fissa i contributi straordinari finalizzati da richiedere alle sezioni;
- m) approva gli eventuali regolamenti per il funzionamento dell'associazione;
- n) ratifica gli atti emanati dal consiglio direttivo nazionale, su questioni non previste dallo statuto e dall'eventuale regolamento;
- o) prende in esame ed eventualmente delibera su ogni proposta ad essa trasmessa dai congressi dei soci di sezione;
- p) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal consiglio direttivo nazionale;
- q) delibera, su proposta del consiglio direttivo nazionale l'esclusione di un consigliere nazionale;
- r) delibera su proposta del consiglio direttivo nazionale l'esclusione di un socio per gravi motivi .
- s) delibera, con la maggioranza qualificata lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione (ex Art: 21 c. 3 del C. C.);
- t) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- u) delibera sugli altri soggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nel caso in cui l'assemblea generale non approvi la relazione di attività o il rendiconto dell'esercizio, l'intero consiglio direttivo nazionale decade: rimane in carica fino all'elezione del nuovo consiglio direttivo nazionale, provvede all'amministrazione ordinaria dell'associazione nel rispetto degli indirizzi programmatici formulati dal consiglio direttivo nazionale e convoca una nuova assemblea generale elettiva da tenersi entro novanta giorni dalla data di decadenza del consiglio direttivo nazionale. Il nuovo consiglio direttivo nazionale rimane in carica per la restante parte del triennio in corso.

La disciplina di cui al comma precedente si applica anche negli altri casi di decadenza del consiglio direttivo nazionale.

ART.9 **(Consiglio Direttivo Nazionale)**

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

Il consiglio direttivo nazionale è l'espressione delle sezioni attive e si compone di un numero variabile dai tre ai ventinove membri: si prevede almeno un socio per sezione, disponibile a contribuire fattivamente alle attività del consiglio direttivo nazionale, proposto dalla sezione come candidato e votato in assemblea generale elettiva.

Tutti i componenti del CDN restano in carica tre anni e possono essere rieletti per solo tre mandati consecutivi. Eventuali deroghe dovranno essere approvate dalla maggioranza assoluta dei soci in assemblea ordinaria.

Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, ordinariamente ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Le sedute del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e lo stesso delibera con la maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi salvo diversa decisione preventivamente concordata. Gli avvisi di convocazione ordinaria del consiglio direttivo devono essere inviati per iscritto o posta elettronica ai consiglieri almeno quindici giorni prima della data di convocazione unitamente all'ordine del giorno; tale termine è ridotto a sei giorni in caso di convocazione straordinaria.

La decadenza da consigliere nazionale e dalle eventuali cariche connesse può avvenire per:

- a) perdita della qualità di socio o revoca della designazione di delegato da parte della sezione o associazione socia;
- b) dimissioni;
- c) assenza da tre riunioni ordinarie consecutive, in assenza di legittimo impedimento;
- d) esclusione.

Sempre che la maggioranza dei consiglieri non si dimetta, il consigliere dimissionario cessa dalla carica all'atto della comunicazione al presidente.

In caso di assenza da tre riunioni ordinarie consecutive, su richiesta di almeno cinque consiglieri, il consiglio direttivo nazionale può proporre la decadenza alla assemblea generale che delibererà alla prima riunione successiva.

L'esclusione è proposta per gravi motivi dal consiglio direttivo nazionale e deliberata dall'assemblea generale successiva.

Il consiglio direttivo nazionale:

- a) elegge, tra i consiglieri, il presidente, uno o due vicepresidenti;
- b) formula ogni anno il programma generale di attività annuale dell'associazione, che presenta per l'approvazione all'assemblea generale, e ne cura l'attuazione;
- c) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e del suo patrimonio, predispone il bilancio preventivo e il rendiconto di esercizio, rimettendoli unitamente al parere del revisore dei conti, se presente, all'assemblea generale per l'approvazione;
- d) nomina il tesoriere, l'eventuale segretario generale e ne fissa le funzioni;
- e) ha facoltà di istituire, con le modalità di volta in volta ritenute opportune, specifiche categorie di donatori e promotori dell'attività dell'associazione;
- f) autorizza la costituzione delle sezioni approvandone i rispettivi statuti;
- g) propone il commissariamento di sezioni e ne nomina l'eventuale commissario sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge;

- h) nomina la commissione a cui è demandata l'elaborazione delle proposte di modifica allo statuto e/o eventuale regolamento;
- i) emana norme esplicative, interpretative e attuative di statuto e dell'eventuale regolamento;
- j) adisce, se del caso, l'autorità giudiziaria civile e penale;
- k) propone all'assemblea i soci onorari;
- l) accoglie le domande d'iscrizione di soci sostenitori, può negare l'iscrizione solo per gravi motivi;
- m) provvede alla sostituzione dei consiglieri nazionali, decaduti per qualsiasi ragione, secondo la graduatoria dei non eletti alla precedente assemblea generale elettiva;
- n) propone all'assemblea l'esclusione di un Consigliere Nazionale, per gravi motivi;
- o) propone alla assemblea l'espulsione di socio a seguito di revoca della designazione da parte di associazione socia;
- p) Il Consiglio Direttivo Nazionale, una volta eletto, verifica la disponibilità e/o la continuità alla collaborazione dei membri del Comitato Scientifico uscenti e dei collaboratori esterni, formalizzando e/o rinnovando il mandato di ciascun componente. La stessa procedura viene attuata, in corso di mandato, qualora un professionista si renda disponibile.
- q) delibera sulle domande di ammissione dei soci ordinari come previsto art. 4

Il consigliere nazionale, oltre ai compiti collegiali previsti:

- a) presiede eventuali commissioni/comitati a lui affidati, provvede alle loro convocazioni e alla redazione dei relativi verbali;
- b) attua il collegamento tra il consiglio direttivo nazionale e le sezioni a lui affidate per favorire una crescita organica di tutta l'associazione;
- c) mantiene il collegamento con le sezioni a lui affidate, contattandole con periodicità, sostenendole nella loro attività, verificando l'attuazione delle disposizioni del consiglio direttivo nazionale, nel rispetto dello statuto e del regolamento;
- d) promuove la costituzione di nuove sezioni nella zona di competenza, avvalendosi anche dell'aiuto delle sezioni più vicine;
- e) promuove la collaborazione e l'interscambio di esperienze tra le sezioni a lui affidate.

ART. 10 **(Presidente Nazionale)**

Il presidente viene eletto fra i componenti del consiglio direttivo nazionale in occasione della prima riunione successiva all'assemblea generale elettiva.

Il presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'associazione e la firma sociale; tali prerogative, su delibera del consiglio direttivo nazionale, possono essere estese ad altri componenti;
- b) convoca e presiede l'assemblea generale e vigila affinché siano osservate le norme statutarie;
- c) sovrintende alle attività dell'associazione e all'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) nomina gli incaricati per la costituzione di nuove sezioni;
- e) in caso di obiettiva e documentata urgenza, può esercitare i poteri del consiglio direttivo nazionale riferendo allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva. Il presidente, in caso di sua assenza o impedimento e per funzioni specifiche deliberate dal consiglio direttivo nazionale, è sostituito da uno dei vicepresidenti.

ART. 11 **(Comitato scientifico)**

Il comitato scientifico è composto di medici, ricercatori, tecnici ed esperti in materia attinente alle finalità dell'associazione (art.5), consulenti dell'associazione, ed in particolare del consiglio direttivo nazionale, in tema di

ricerca e informazione scientifica, nonché di assistenza sociale e sanitaria. L'adesione al comitato scientifico è volontaria e la partecipazione alle riunioni è gratuita.

Il consiglio direttivo nazionale, una volta eletto, verifica la disponibilità e/o la continuità alla collaborazione dei membri del comitato scientifico uscenti e dei collaboratori esterni, formalizzando e/o rinnovando il mandato di ciascun componente. La stessa procedura viene attuata, in corso di mandato, qualora un professionista si renda disponibile.

I membri del comitato scientifico assolvono le seguenti funzioni:

- favoriscono l'adesione dei gruppi al metodo dell'auto-mutuo aiuto;
- assicurano la disponibilità di informazioni aggiornate sui cambiamenti degli stili di vita;
- curano la programmazione e l'attuazione dei corsi di aggiornamento per i soci, gli operatori dei gruppi, i presidenti di sezione, la comunità, dopo averne rilevato i bisogni formativi;
- supervisionano i materiali predisposti dai soci, utili per le attività formative territoriali;
- possono partecipare, in qualità di esperti, alle riunioni informative dei gruppi e delle sezioni;
- validano i contributi dei collaboratori esterni che offrono consulenza medica, dietologica, psicologica, ecc.;
- verificano preventivamente il programma di informazione sanitaria da parte di professionisti che i gruppi e le sezioni intendano coinvolgere.

Sono collaboratori esterni i professionisti che supportano i gruppi e le sezioni nel territorio, pur senza partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico che, comunque, ne vaglia l'operato al fine di assicurare omogeneità metodologica e scientifica all'interno dell'associazione.

In caso di discordanza di orientamenti fra un professionista collaboratore esterno ed i componenti del comitato scientifico, la materia viene esaminata in riunione congiunta fra il professionista e il comitato scientifico e il consiglio direttivo nazionale: qualora i problemi non vengano superati, il comitato scientifico propone al consiglio direttivo nazionale la risoluzione del mandato di collaborazione pur volontario, fra il collaboratore esterno e l'associazione.

ART. 12

(Revisore legale dei conti)

Nei casi e nei modi previsti dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17 l'assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti, revisore contabile iscritto al relativo registro, come previsto nell'art. 8 lett. e) compiti dell'assemblea generale.

ART. 13

(Collegio dei probiviri)

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti direttamente, anche tra non soci, dall'Assemblea dei Soci. Almeno due dei componenti effettivi e uno dei supplenti devono essere Soci Volontari.

Le riunioni del Collegio dei probiviri sono valide con la presenza di almeno due componenti effettivi.

Ogni controversia tra associati o tra associati e l'associazione e suoi organi o tra gli organi dell'associazione relativa all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia dello statuto e di ogni atto associativo, nonché relativa a fatti o comportamenti connessi alla vita associativa è devoluta alla cognizione del collegio dei probiviri, che decide anche quale amichevole compositore.

La decisione del collegio dei probiviri, che deve essere resa nota entro novanta giorni dall'accettazione da parte degli arbitri, è inappellabile.

È escluso il ricorso preventivo a ogni altra giurisdizione.

ART. 14

(Organo di controllo – eventuale)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al verificarsi di quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15

(Articolazione territoriale)

L'articolazione periferica dell'associazione è attuata da sedi comunali e intercomunali denominate sezioni per la cui costituzione formale con autonomia giuridica, economica e patrimoniale è necessario un numero minimo di 10 (dieci) soci adottando uno statuto che sarà preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Agli organi delle sezioni sono delegati poteri di autonomia gestionale, nonché la corrispondente rappresentanza legale, nei rispettivi ambiti territoriali.

La facoltà di adire l'autorità giudiziaria, che spetta per competenza al consiglio direttivo nazionale, può in precisi casi o per azioni di esclusiva competenza propria, essere dallo stesso delegata o autorizzata all'articolazione territoriale interessata.

ART. 16

(Patrimonio e rendiconto)

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili dei quali abbia la proprietà e, in particolare, dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti a suo favore.

L'associazione trae le risorse economiche per il sostentamento delle proprie attività, oltre che dai frutti del suo patrimonio, dalle quote e contributi degli associati; da eredità, legati e donazioni; dai contributi dello stato, degli enti locali, di altri enti o istituzioni pubbliche, da contributi dell'Unione Europea; dallo svolgimento di servizi convenzionati nell'ambito dei fini statutari; dai proventi di ogni attività compatibile con le finalità proprie delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo nazionale provvede alla redazione del rendiconto dell'esercizio, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea Generale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili ed obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste, civiche e solidaristiche di utilità sociale.

ART. 18

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 19 **(Bilancio d'esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dell'Art. 87 del D. Lgs. 117/17 e delle relative norme di attuazione con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo Nazionale), viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 20 **(Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo Nazionale) che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 22 **(Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 23 **(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 **(Responsabilità dell'associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 25 **(Assicurazione dell'associazione)**

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 26

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo Nazionale);
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro del trattamento per la protezione dei dati personali (GDPR);
- libro delle adunanze del consiglio Direttivo Nazionale.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 27

(Norme finali)

L'associazione è costituita senza limiti di durata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 117/2017, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

È facoltà del consiglio direttivo nazionale emanare atti, non in contrasto con lo statuto, aventi portata generale che produrranno effetti fino alla successiva assemblea generale.

Per quanto non specificatamente disposto dallo statuto e dall'eventuale regolamento, si fa riferimento al Codice civile e alle leggi speciali in materia.